



Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
LORO SEDI

CIRCOLARE N°32

Oggetto: Legge di Bilancio 2019 (2)

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 3-2019 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si invitano i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti in indirizzo di darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Cosimo Sibilia

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 3 – 2019

Oggetto: Legge di Bilancio 2019 (2)

Si fa seguito alla Circolare CST n.1-2019 pubblicata con la Circolare n. 29 del 7 gennaio 2019, con la quale sono state illustrate le disposizioni riguardanti lo sport recate dalla Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di Bilancio 2019), per illustrare le altre disposizioni che più possono interessare le Associazioni e Società Sportive di questa Lega.

NORME DI CARATTERE GENERALE

1-Saldo e stralcio delle imposte (commi 184-189)

La norma prevede il saldo e lo stralcio delle cartelle esattoriali dei debiti affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, derivanti dall'omesso versamento di imposte indicate nelle dichiarazioni annuali, nonché degli interessi e sanzioni e dall'omesso versamento di contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o altre gestioni previdenziali a favore dei lavoratori autonomi all'INPS.

L'estinzione del debito è consentita soltanto ai soggetti che versano in una grave situazione economica comprovata dalla dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) presentata ai fini Isee (*indicatore della situazione economica equivalente*). La soglia dell'Isee è stata fissata ad un massimo di 20.000,00 euro (reddito netto del nucleo familiare).

Per aderire alla sanatoria dovrà essere presentato, entro il 30 aprile 2019, il modello dell'Agenzia delle Entrate "SA-ST" (*saldo-stralcio*), reperibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

In particolare, la norma prevede il totale annullamento di interessi di mora e sanzioni ed il pagamento: del 16% del capitale e interessi qualora l'Isee familiare risulti non superiore a 8.500,00 euro; del 20% se l'Isee risulta non superiore a 12.500,00 euro; e del 35% se l'Isee è superiore a 12.500,00 fino a 20.000,00 euro.

Il pagamento potrà essere effettuato in unica soluzione entro il 30 novembre 2019 o in 5 rate così suddivise: 35% del totale dovuto entro il 30 novembre 2019; il 20% entro il 31 marzo 2020; il 15% entro il 31 luglio 2020; il 15% entro il 31 luglio 2021; il 15% entro il 31 luglio 2022, con un interesse annuo del 2% dal 1° dicembre 2019.

Entro il 31 ottobre 2019 l'agente della riscossione comunica al soggettoistante l'importo delle somme dovute o il rigetto dell'istanza per carenza di requisiti.

2-Reddito di cittadinanza e pensionamento anticipato (commi 255-257)

a)-Reddito di cittadinanza-

E' stato creato un Fondo a copertura del reddito di cittadinanza ed un altro Fondo per il pensionamento anticipato.

I Decreti Legge di attuazione sono stati approvati dal Consiglio dei Ministri ed è imminente la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

La norma prevede che il reddito di cittadinanza spetta ai cittadini italiani e UE e a chi risiede in Italia da almeno 10 anni, di cui almeno due in via continuativa.

Per fruire del reddito di cittadinanza occorre avere un Isee inferiore a 9.360,00 euro annui, possedere un patrimonio immobiliare non superiore alla rendita catastale di 30.000,00 euro e/o uno mobiliare non superiore, in caso di persona singola, a 6 mila euro; l'importo è aumentato di 2.000,00 euro per ogni componente della famiglia fino ad un massimo di 10 mila euro; in presenza di un disabile l'importo è aumentato di 5 mila euro.

Inoltre è necessario non aver acquistato, nei sei mesi precedenti la domanda, un'auto di cilindrata superiore a 1600 cv.

Per fruire del reddito di cittadinanza è richiesta la stipula con i Centri per l'Impiego di un "patto per il lavoro" che prevede l'accettazione di partecipare a corsi di formazione o di riqualificazione nonché l'accettazione di almeno una delle tre offerte di lavoro "congrue". La prima offerta prevede una sede di lavoro entro il raggio di 100 km da casa; per la seconda, il raggio passa a 250 km e, per la terza, l'offerta vale per tutto il territorio nazionale. Per le famiglie con disabili le offerte di lavoro saranno entro i 250 km. Il trasferimento con la famiglia dà diritto a mensilità di reddito da 3 a 12 in più.

L'assegno consiste in un importo di 9.600,00 euro l'anno (780,00 mensili di cui, per un single con Isee zero e in affitto, 500,00 euro più 280,00 per l'affitto). Gli importi aumentano a seconda del numero dei componenti la famiglia.

Il reddito di cittadinanza è erogato per un periodo di 18 mesi rinnovabile per altri 18.

Nella normativa che introduce il reddito di cittadinanza è prevista l'istituzione di una "social card" sulla quale viene accreditato l'importo del reddito di cittadinanza spettante al soggetto che ne ha diritto. Tale importo è spendibile solo nel territorio nazionale e soltanto per l'acquisto di beni di prima necessità e di abbigliamento.

Chi dichiara e comunica il falso relativamente al proprio reddito ed al patrimonio rischia la reclusione da uno a tre anni. Per chi produce falsa documentazione è prevista la reclusione da due a sei anni.

Infine, l'azienda che occupa stabilmente un soggetto titolare di reddito di cittadinanza ha diritto ad un incentivo da 5 a 18 mensilità, mentre se il soggetto avvia un proprio lavoro autonomo l'incentivo che gli spetta sarà di sei mensilità.

Il reddito di cittadinanza diventa, per i nuclei familiari composti da uno o due componenti, con età pari o superiore a 67 anni, pensione di cittadinanza sempre che il nucleo abbia un reddito Isee non superiore a 9.360,00 euro annui.

b)-Pensionamento anticipato - Quota 100

Per quanto concerne il pensionamento anticipato, il Decreto di attuazione prevede che per il triennio 2019-2021, si potrà accedere alla pensione anticipata con 62 anni di età e 38 di contributi. La pensione, però, non potrà essere cumulabile, fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con altri redditi di lavoro fino ad un massimo di 5.000,00 euro l'anno.

Per l'anno 2019, le lavoratrici dipendenti con 58 anni di età e in possesso al 31 dicembre di almeno 35 anni di contributi, potranno andare in pensione anticipata con il ricalcolo dell'assegno con il metodo contributivo. Le lavoratrici autonome potranno godere dello stesso trattamento anche con 59 anni di età.

NORME CONCERNENTI IL REDDITO D'IMPRESA E DI LAVORO

1 – Flat Tax (commi da 9 a 22)

Tutti i soggetti titolari di partita IVA che hanno conseguito nell'anno precedente ricavi o proventi non superiori a 65.000,00 euro, possono fruire, dal 1° gennaio 2019, del regime forfettario con il **pagamento di un'imposta unica del 15% sostitutiva di Irpef, addizionali e Irap, se dovuta, e senza applicazione dell'IVA.**

I nuovi forfettari sono esclusi dalla fatturazione elettronica e nella fattura che vanno ad emettere dovranno apporre l'indicazione *“Non soggetta ad IVA ex Legge 190/2014”*.

Il regime forfettario si applica alle persone fisiche esercenti attività di impresa o arti o professioni.

Per fruire del regime agevolato il soggetto non deve avere partecipazioni in Società di persone o Associazioni o anche nell'impresa familiare né avere il controllo diretto o indiretto di una Srl. Ciò, però, qualora dette Società svolgano un'attività riconducibile a quella svolta dal soggetto in regime forfettario.

Altra causa ostativa riguarda lo svolgimento di attività in regime forfettario nei confronti del proprio datore di lavoro.

Nel caso di superamento dell'importo di 65.000,00 euro e fino a 100.000,00 euro, l'imposta sostitutiva, **a far tempo dal 2021**, sale al 20%. Anche in tal caso sussiste l'esclusione dall'IVA.

2 – Nuovo iperammortamento (commi da 60 a 65 e 229)

Gli investimenti iperammortizzabili effettuati nel 2019 usufruiscono di una maggiorazione del costo, per la deduzione di ammortamento e di leasing, variabile per scaglioni di importi totali: aliquota del 170% per un importo fino a 2,5 milioni di

euro; aliquota del 100% per importi tra 2,5 e 10 milioni di euro; aliquota del 50% per importi fino a 20 milioni di euro. In precedenza l'aliquota era del 150% senza limiti di importo di spesa.

3 – Mini IRES e soppressione ACE (commi 28-34 e 1080)

Viene soppressa l'ACE (Agevolazione sugli Incrementi Patrimoniali) nonché il superammortamento e viene introdotta una mini IRES con l'aliquota del 15% sugli utili reinvestiti nell'impresa destinati a incremento degli investimenti e dell'occupazione. L'agevolazione è estesa anche ai soggetti IRPEF.

4 – Decontribuzione per occupazione nel Mezzogiorno (comma 247)

Per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato nel Mezzogiorno "under 35" o "over 35", se privo di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, è prevista una decontribuzione – INAIL esclusa – fino ad un massimo di 8.060,00 euro su base annua per un periodo massimo di 36 mesi.

5 – Deducibilità IMU su beni strumentali (comma 12)

Salì dal 20 al 40% la deducibilità dell'IMU relativa ai beni strumentali ai fini del calcolo del reddito d'impresa e di lavoro autonomo.

6 – Estromissione agevolata (comma 66)

In caso di estromissione dal patrimonio dell'impresa dei beni strumentali posseduti al 31 ottobre 2018, posta in essere dal 1° gennaio 2019 al 31 maggio 2019, si applica un'imposta sostitutiva dell'8%.

7 – Sanzioni per lavoro in nero o irregolare (comma 445)

Sono inasprite le sanzioni collegate al lavoro irregolare e alla salute e sicurezza sul posto di lavoro.

La sanzione del 20% per le violazioni direttamente connesse al lavoro sommerso o irregolare è fissata al 40%; la sanzione del 10% per le violazioni in materia di salute e sicurezza nei posti di lavoro sale al 20%.

Se l'occupazione in nero è fino a 30 giorni la sanzione sulla quale verrà applicato l'aumento varia da 1.500,00 a 9 mila euro; se l'occupazione è da 31 a 60 giorni la sanzione sulla quale si applica l'aumento è da 3 mila a 18 mila euro; se l'occupazione è superiore ai 60 giorni la sanzione raddoppiabile è da 6 a 36 mila euro.

L'esercizio abusivo dell'attività di somministrazione di mano d'opera, l'irregolarità sul distacco di lavoratori, la violazione alle disposizioni in materia di sicurezza sul posto di lavoro e di salute comportano sanzioni amministrative da 500,00 a 9 mila euro che vengono aumentate del 10%.

8 – Rivalutazione dei beni dell'impresa (commi 940-947)

E' riproposta, per le imprese che redigono il bilancio ai sensi del codice civile, la rivalutazione dei beni d'impresa con il pagamento di un'imposta sostitutiva del 16% sui beni ammortizzabili e del 12% su quelli non ammortizzabili. Il maggior valore

assoggettato all'imposta è riconosciuto ai fini IRES e IRAP a decorrere dal terzo esercizio successivo al 2018.

9 – Bonus Giovani eccellenze (*commi 706-717*)

Per le assunzioni a tempo indeterminato di giovani con meno di 30 anni che hanno conseguito la laurea con il voto di 110 e lode o con dottorato entro i 34 anni, è previsto un esonero contributivo fino a 12 mesi entro l'importo di 8 mila euro.

10 – Riduzione del premio INAIL (*commi 1122 e segg.*)

E' prevista una revisione delle tariffe Inail in modo da consentire un considerevole taglio dei costi per le imprese. Frattanto, per monitorare la situazione e consentire la revisione, per il 2019 il pagamento del premio anziché il 16 febbraio è differito al 16 maggio. In caso di pagamento rateale, i termini per il pagamento delle prime due rate scadono entro lo stesso 16 maggio.

11 – Riporto delle perdite (*commi da 23 a 26*)

Le imprese di cui sono titolari i soggetti Irpef possono portare in detrazione le perdite degli anni precedenti, che non hanno trovato capienza nei redditi d'impresa prodotti, non più limitatamente al quinto anno successivo a quello di formazione della perdita ma illimitatamente nel tempo. Tuttavia, solo l'80% del reddito prodotto in un periodo d'imposta potrà essere compensato con le perdite pregresse.

NORME CONCERNENTI LA FAMIGLIA E LE PERSONE FISICHE

1 – Taglio pensioni d'oro (*commi 261-269*)

E' stabilito il taglio delle pensioni che superano i 100.000,00 euro lordi l'anno se non coperte da contributi. La misura del taglio è del 15% per la parte eccedente i 100 mila euro e fino a 130 mila euro, ed è progressiva fino al 40% per la quota che supera i 500 mila euro lordi l'anno.

2 – Indicizzazione delle pensioni (*comma 260*)

Dal 2019 era prevista, per tutte le pensioni, la totale rivalutazione dell'inflazione. La Legge di Bilancio 2019, invece, stabilisce che per il triennio 2019-2021, la rivalutazione sarà piena soltanto per le pensioni fino a 1.522,00 euro lordi al mese mentre sono previste fasce minori a seconda dell'ammontare dell'assegno fino al 40% per un trattamento superiore a 9 volte quello minimo INPS.

3 – Sblocco delle imposte locali (*comma 1133*)

E' previsto che gli Enti Locali, ai quali, dal 2016, era impedito di aumentare le aliquote IMU, Tari e addizionali, possano procedere a ritoccare le aliquote stesse.

4 – Ecotassa sulle auto (*commi da 1031 a 1047*)

Sulle autovetture acquistate nuove con emissione di CO2 tra 160 e 175 g/km è dovuta una tassa di 1.100,00 euro; per la fascia da 176 a 200 g/km di emissione CO2

la tassa è di 1.600,00 euro. Se le emissioni superano i 200 e fino a 250 g/km la tassa è fissata in 2.000,00 euro e per quelle superiori ai 250 g/km è fissata in 2.500,00 euro.

Sono, del pari, previsti, a partire da 1° marzo e fino al 2022, incentivi, per l'acquisto di moto e autoveicoli elettrici o ibridi nuovi, che vanno da un minimo di 2.500,00 euro ad un massimo di 6.000,00 euro.

5 – Bonus cultura

E' prevista la concessione di una card di 500,00 euro per spese culturali a coloro che compiono 18 anni nel 2019.

6 – Fondo indennizzo risparmiatori (comma 493)

E' stato istituito un fondo per indennizzare i risparmiatori FIR che hanno subito un ingiusto pregiudizio da parte di banche. L'indennizzo ammonta al 30% del costo di acquisto con un massimo di 100 mila euro e con priorità per coloro che hanno un Isee inferiore a 35 mila euro.

7 – Proroga dei “bonus casa” e del “bonus giardini” (commi 3 e 12)

Sono prorogati fino al 31 dicembre 2019 i “bonus” sui lavori in casa: 50% sul recupero edilizio fino ad una spesa di 90.000,00 euro; 50% sull'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici fino ad una spesa di 10.000,00 euro; 36% delle spese documentate per il mantenimento del verde fino ad una spesa di 5.000,00 euro.

8– Cedolare sui negozi locati (comma 59)

E' prevista, soltanto per i contratti stipulati nel 2019, l'applicazione della cedolare secca nella misura del 21% sui canoni di locazione di negozi (C/1) fino a 600 mq., escluse le pertinenze.